

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1644

**ANNULLAMENTO DGR 1639 DEL 26 OTTOBRE 2016. "DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO DEI RSU RESIDUALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA".**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari dott. ssa Giovanna Addati e Ing. Paolo Garofoli, rispettivamente confermata dai dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, ing. Giovanni Scannicchio, e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, stabilisce che per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale.
- L'art. 9 della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, ha istituito la "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" e con DPGR n. 527/2016 è stato nominato il commissario *ad acta* della suddetta Agenzia.
- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013, a seguito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), che indica l'impiantistica a servizio dei sei ambiti territoriali in cui si articola il territorio regionale.
- Nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU si sono evidenziate situazioni di criticità connesse alla mancata realizzazione del potenziamento dell'impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché alle problematiche di natura ambientale che hanno portato alla sospensione dei titoli autorizzativi e al sequestro di alcuni impianti da parte della magistratura.
- In tali situazioni è stato inevitabile il ricorso a provvedimenti *extra ordinem*, ex art. 191 del D.Lgs 152/2006, per assicurare la chiusura del ciclo dei RSU, innalzando (in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi e incrementando i flussi) la capacità di trattamento di alcuni impianti di trattamento meccanico biologico e prevedendo il ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi, di proprietà privata, per lo smaltimento, con conseguente aggravio di costi.
- La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 1639/2016, ha istituito le "Linee guida per il conferimento in discarica o presso impianti di recupero dei rsu residuali da raccolta differenziata spinta senza preventivo trattamento" per evitare un inutile aggravio di spesa a danno dei Comuni particolarmente virtuosi che, pur avendo raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge e avendo mantenuto tali livelli nel tempo, hanno sostenuto ingenti costi per assicurare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, residui da "raccolta spinta", anche fuori Ambito.

**CONSIDERATO CHE:**

- In applicazione dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ISPRA ha emanato i "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica" con pubblicazione del documento sul sito istituzionale in data 7 dicembre 2016;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 5672 del 21 aprile 2017 ha chiarito alla Regione Sardegna, in qualità di coordinamento delle regioni Commissione Ambiente, la natura giuridica dei criteri tecnici di ISPRA e i relativi rapporti con il DM 27 settembre 2010 concludendo che "la vincolatività dei criteri tecnici individuati da ISPRA ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega — direttamente ed immediatamente — nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al dm previsto dall'art. 7, comma 5 del d.lgs. 36/2003."
- Sostanzialmente i sopra menzionati "Criteri tecnici", per essere efficaci nell'ordinamento dovranno

essere recepiti mediante il decreto ministeriale di cui alla disposizione citata comportando la necessità di predisposizione da parte del MATTM di una nuova versione del decreto in materia di ammissibilità di rifiuti in discarica.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- Annullare la DGR 1639/2016 alla luce del chiarimento reso dal MATTM in ordine alla inapplicabilità di detti criteri, utili a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, sino alla revisione del decreto ministeriale in materia di criteri di ammissibilità in discarica.

**SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti, dal dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente *ad interim* del Servizio AIA e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di annullare la DGR 1639/2016 alla luce del chiarimento reso dal MATTM in ordine alla inapplicabilità dei "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica", sino alla revisione del decreto ministeriale in materia di criteri di ammissibilità in discarica.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale ambientale della Regione Puglia;
- di notificare, a cura della Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, la presente Deliberazione tutti i Comuni della Regione Puglia, ad ARPA Puglia — Direzione scientifica U.O.C. Acqua e suolo e al Commissario *ad acta* dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, al MATTM e all'ISPRA.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano